



COMUNE DI  
CASTELNUOVO  
VAL DI CECINA

## Servizio TARI

### **Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione**

1. I soggetti che occupano e detengono i locali o le aree scoperte debbono presentare la denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio tributi competente. Sono da ritenersi efficaci ai fini dichiarativi:

- a. Le denunce già presentate in ottemperanza agli obblighi TAR SU;
- b. Le iscrizioni a ruolo a seguito di accertamenti tributari.

2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabile a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dall'Ufficio tecnico competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici indicate nella visura catastale sotto la voce "superficie catastale", ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.

3. Per permettere che la riscossione della Tari possa essere effettuata in termini compatibili con l'esigenza di garantire il completo incasso del tributo entro il mese di dicembre dell'anno di riferimento, senza penalizzare i contribuenti con la trasmissione di richieste di pagamento che non tengano conto delle variazioni intervenute, il termine per la presentazione della denuncia relativa alle modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.

4. La denuncia deve essere presentata:

a. Per le utenze domestiche:

- Nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda di convivenza;

- Nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;

b. Per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal legale rappresentate della persona giuridica o da procuratore speciale di questi.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratori del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare all'Ufficio tributi competente, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, elenco che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione di generalità degli occupanti o dei detentori.



COMUNE DI  
CASTELNUOVO  
VAL DI CECINA

## Servizio TARI

6. Nel caso che i soggetti sopraindicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato.

7. La denuncia può essere presentata all'Ufficio tributi mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, fax o tramite e-mail, ovvero avvalendosi delle altre modalità, anche telematiche, messe a disposizione dall'Ufficio tributi. All'atto di presentazione a mano della denuncia può essere rilasciata una copia per ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata alla data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio della comunicazione.

8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica.

9. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:

a. PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- I dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- Il numero dei soggetti occupanti l'utenza: sempre per le utenze non residenti, solo se diversi da quanto risulta dall'archivio anagrafe, per le utenze residenti.
- L'ubicazione dell'immobile e le sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventuale apposita planimetria in scala, qualora la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
- La data di inizio o variazione dell'occupazione, conduzione o detenzione;
- I dati identificativi del proprietario o titolare dell'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché al precedente occupante, ove conosciuto;
- Gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- Eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;

b. PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- I dati identificativi del soggetto passivo che occupa o conduce i locali (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- Gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- I dati identificativi del legale rappresentante o Amministratore delegato (Codice Fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- L'attività esercitata ed il relativo codice dell'attività ai fini IVA;



COMUNE DI  
CASTELNUOVO  
VAL DI CECINA

## Servizio TARI

- L'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
  - L'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala, con precisa indicazione dei locali/aree dove si producono rifiuti urbani o simili agli urbani e locali/aree dove si producono rifiuti speciali;
  - La data di inizio o variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
  - I dati identificativi del proprietario o titolare dell'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
  - Gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
  - Nel caso di produzione di rifiuti speciali la documentazione attestante il corretto avvio a smaltimento e/o recupero, da prodursi ogni anno a consuntivo.
  - L'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti urbani e simili che vengono avviati al recupero o allo smaltimento a cura del produttore (art 21 comma 2);
  - In caso di avvio al recupero al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti prodotti dall'utente, relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo.
10. L'Ufficio tributi può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'Anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.